

LA PRESCRIZIONE NEL DIRITTO PENALE CANONICO

SARA PAGLIALUNGA*

La bibliografia in materia di prescrizione dell'azione criminale e dell'azione penale nel diritto canonico risulta esigua, specialmente in paragone con la ricchezza di libri e articoli sulla prescrizione acquisitiva e tutta la raccolta della materia sul giudizio contenzioso ordinario. La giurisprudenza del CIC17, sulla prescrizione in materia penale, affronta l'argomento lasciando molte questioni senza risposta ed altre apparentemente risolte, perché non approfondite. Tali questioni, non affrontate neppure dalla commissione per la revisione del codice, sono state messe in evidenza in questo articolo.

Nello specifico, le discordanze più problematiche riguardano l'applicabilità in materia penale delle disposizioni di legge generali sulla prescrizione che si traduce quasi esclusivamente in usucapione. Altri conflitti riguardano invece la natura della prescrizione penale e le ragioni e i tempi della possibilità di interruzione della prescrizione al momento del processo. È stata rilevata pure una certa confusione terminologica riguardo all'uso dei termini *azione criminale* e *azione penale* e alcuni contrasti sul significato dell'interruzione della prescrizione, che spesso viene interpretata come sospensione dei tempi o affiancata

* Sara Paglialunga, Dottore in Diritto Canonico e Giudice del Tribunale di Fort Worth, USA.

a questa. La pretesa di questo articolo non è la soluzione a tutti i quesiti pratici e terminologici ancora aperti, provocati dallo scarso interesse della dottrina in materia e dalle lacune legislative, ma offrire una prospettiva sintetica delle varie possibilità e dei diversi punti di vista proponendoli in maniera organizzata. In questo luogo non verranno approfonditi la disciplina riservata alla CDF¹ e neppure il contenuto parallelo del CCEO, mentre la materia canonica verrà integrata raramente e nei casi più opportuni dalla giurisprudenza di diritto civile.

1. Le origini della prescrizione

La prescrizione in materia penale ebbe inizio nel diritto romano con l'emanazione della *Lex Iulia* sulla prescrizione dei *delicta carnis* nel 18 a.C. La disciplina romana influenzò la legislazione ecclesiastica, che non disponeva di una propria legge a proposito. La Chiesa mutuò la legge dal diritto romano, comunque non in maniera assoluta, riservandosi la possibilità di non applicarla in casi specifici, in cui ne avrebbe risentito la disciplina ecclesiastica².

Generalmente la dottrina sostiene che la prescrizione penale nella Chiesa iniziò con la decisione di Lublino del 1898, in quanto sono pochi i documenti antecedenti, citati nella stessa decisione. Questa decisione riporta la giurisprudenza dei canonisti e le fonti del 1800, che si riferiscono ai crimini dei chierici non trattati per prescrizione, perché cause antiche e sopite, o di tempi troppo remoti, o fondate in vecchi fatti, con riferimento al caso specifico del crimine di deflorazione di una ragazza, che doveva essere trattato *ex officio*, a meno che non fossero trascorsi

¹ Cf. C.G. RENATI, «Prescription and derogation from prescription in sexual abuse of minor cases», *The Jurist* 67 (2009) 511-513.

² Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis. Commentarius Libri V Codicis Juris Canonici*, II, Parigi 1961, 327-331; F.S. ROBERTI, *De processibus*, I, Città del Vaticano 1956⁴, 604.

già cinque anni — norma valevole pure per gli altri peccati della carne, fondati in accuse arcaiche³.

Considerati gli antecedenti, il decreto non si può ritenere un ufficiale inizio della prescrizione penale nella Chiesa, ma sicuramente un primo documento completo e di precisa regolamentazione dell'istituto giuridico⁴.

I punti che questa decisione ha in comune con la legislazione moderna sono tre: il primo concerne la prescrizione dei crimini ecclesiastici che necessariamente esiste e decorre, sia che la causa sia su istanza privata, che pubblica, se interposta *ex officio* dal giudice; secondo, l'azione penale canonica decade per prescrizione, ma permane quella civile per la riparazione dei danni, in quanto si deve tenere conto degli effetti del crimine; terzo, il tempo sarà di uno o più anni a seconda del delitto, anche se alcuni delitti più gravi non erano sottomessi alla prescrizione⁵. Al contrario di quanto stabilito dalla dottrina moderna invece, il decreto lublinese ammette la prescrizione soltanto su istanza dell'accusato e del suo patrono, mentre il diritto di accusare e di indagare da parte di chi tutela il bene pubblico rimane integro⁶. Ma il fatto che sia la parte a dover eccepire la prescrizione, insieme al fatto che il decorso della stessa dipende dalla scienza del delitto da parte dell'inquirente nei delitti occulti di difficile conoscenza, da alcuni è reputato incoerente con la natura pubblica dell'azione criminale⁷.

³ Cf. S. CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Decisio, 04/03/1898, ASS 30 (1897-98) 677-689; F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, VII, Roma 1938, 218; G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 332-333.

⁴ Cf. D.G. ASTIGUETA, «Delitti imprescrittibili nella Chiesa?», *Periodica* 101 (2012) 114.

⁵ Cf. D.G. ASTIGUETA, «Delitti imprescrittibili» (cf. nt. 4), 113.

⁶ Cf. S. CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Decisio (cf. nt. 3), 688.

⁷ Cf. F.S. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 2), 605.

2. La prescrizione dei crimini e delle punizioni

Il can. 1362 sulla prescrizione dell'azione criminale stabilisce un principio che è generale, fondamentale e quindi inderogabile⁸ («che prevale su qualsiasi disposizione civile»⁹). La pretesa di deroga dalla prescrizione per il principio di legalità, ordinato al bene comune della Chiesa, ha ragione di esistere solo per i delitti più gravi, come disposto dal *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* nell'ultima versione del 2010. Tale norma generale regge l'ordine del diritto penale canonico, ossia la disciplina generale delle Sanzioni nella Chiesa; è norma penale e in quanto tale è da interpretarsi in senso stretto e si definisce anche unica, ossia esclusiva, per i termini perentori che stabilisce¹⁰. Nemmeno nel CIC17 si applicava in questa materia la deroga al diritto civile¹¹.

⁸ La prescrizione venne affrontata in una causa incidentale del Tribunale apostolico della Rota Romana, che si espresse a proposito dell'illogica decisione di un tribunale di primo grado di non applicare il can. 1362 ai delitti di cui al can. 1399. Il can. 1399 stabilisce un principio generale per cui il momento costitutivo di una pena e il momento impositivo della pena coincidono, ed entrambi sono *ab homine*. In questo caso, la condanna del can. 1399 si differenzia dalle pene *latae sententiae* che sono *a iure* e dalle *ferendae sententiae* che sono *a iure* nel momento costitutivo e *ab homine* nel momento impositivo. Forse il fatto che il can. 1399 stabilisce una norma molto discrezionale ha fatto credere che potesse anche considerarsi derogabile la prescrizione in questo caso. Cf. I. RAGNI – B. DE LANVERSIN – E. JARAWAN, «Prescrizione dell'azione criminale (can. 1362). Delitti configurati in base al canone 1399 CIC. Deroga al canone 1362, Insussistenza (16 febbraio 1993)», *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 220-221; cf. J. ARIAS, «Commento al can. 1314», in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2010³, 880.

⁹ M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, I, Padova 1935², 90.

¹⁰ Cf. I. RAGNI – B. DE LANVERSIN – E. JARAWAN, «Prescrizione» (cf. nt. 8), 225.

¹¹ Cf. M. LEGA, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem iuris canonici*, I, Roma 1950, 496.

La prescrizione del crimine o della pena è applicabile a tutti quei casi espressamente definiti dal diritto e nei tempi stabiliti dalle leggi¹². Come introduzione è importante distinguere i vari tipi di prescrizione per capire quali leggi si applichino in generale e quali in particolare alla materia penale, cui appartiene la prescrizione estintiva. La prescrizione positiva acquisitiva o usucapione è diversa dalla prescrizione negativa estintiva o dalla liberativa¹³, con l'acquisitiva si acquisiscono beni o diritti, con l'estintiva si perdono e con la liberativa ci si libera da obblighi per il trascorrere di un periodo di tempo determinato in modo preciso dalla legge, purché non intervengano altri requisiti stabiliti dai canoni¹⁴.

La prescrizione dell'azione criminale e dell'azione penale è uno dei limiti della potestà punitiva imposti dal diritto in maniera tassativa e rientra tra le ragioni dell'estinzione del diritto all'azione, secondo il CIC17, insieme alla morte del reo e al condono da parte di chi detiene la legittima potestà a norma del can. 1702, ormai scomparso¹⁵. I cann. 1362 e 1363 regolamentano tale prescrizione estintiva del diritto all'azione criminale e all'azione penale, che si distingue dalla prescrizione acquisitiva che vale nel giudizio contenzioso (can. 1400 §1, 1° e 2°)¹⁶. La

¹² Cf. F.X. WERNZ, *Ius canonicum* (cf. nt. 3), 218.

¹³ Cf. J. PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, «Prescripción», in C. CORRAL SALVADOR – J.M. URTEAGA EMBIL, ed., *Diccionario de derecho canónico*, Madrid 2000², 549.

¹⁴ Cf. R. BENEYTO BERENGUER, «Prescripción», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de derecho canónico*, VI, Navarra 2012, 416.

¹⁵ Cf. S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici, ad usum scholarum et privatorum concinnavit Stephanus Sipos. Editionem septimam recognovit Ladislaus Gálos*, Roma 1960, 739; J.B. FERRERES, *Institutiones canonicae iuxta novissimum codicem Pii X a Benedicto XV promulgatum iuxtaque praescripta Hispaniae disciplinae et Americae Latinae*, II, Barcellona², 284.

¹⁶ Cf. I. RAGNI – B. DE LANVERSIN – E. JARAWAN, «Prescrizione» (cf. nt. 8), 222.

normativa sulla prescrizione in generale è nei cann. 197-199 CIC83: per il diritto penale canonico non si rinvia al diritto civile e il can. 198, sulla buona fede, non si applica alla prescrizione penale. Inoltre, non tutti i diritti e i doveri sono sottomessi a prescrizione, ma ci sono diverse eccezioni (can. 199), per questo tale normativa non si può dire che abbia un carattere universale¹⁷.

L'elemento comune alla prescrizione acquisitiva come usucapione e alla prescrizione estintiva in ambito penale è il solo fattore tempo, infatti, come già accennato, la seconda non è un rimedio all'inerzia di un titolare, ma è per il bene pubblico e perciò non si sottomette alla regola generale della buona fede (can. 198) e nemmeno al rinvio alla legislazione civile (can. 197)¹⁸. La ragione del non rinvio alle norme dei rispettivi Stati è il dovere pubblico della Chiesa di perseguire un delitto, quindi non si tratta di un diritto del singolo e non si può estinguere per un fattore temporale. Le ragioni dell'esistenza della prescrizione in virtù degli obblighi dell'autorità ecclesiale, riguardano l'ordine pubblico, la tranquillità della vita sociale e la promozione del bene comune¹⁹, nonché l'emendamento del criminale.

Riguardo invece la definizione di prescrizione come eccezione perentoria: le eccezioni si dividono in dilatorie, che hanno lo scopo di ritardare l'azione contro il reo, e perentorie, che invece vanno trattate come questioni incidentali (can. 1462 §2). È dunque perentoria e non dilatoria, perché è un'eccezione come quelle del can. 1462

¹⁷ Cf. D.G. ASTIGUETA, «Delitti imprescrittibili» (cf. nt. 4), 115.

¹⁸ Cf. D. CITO, «La prescrizione in materia penale», in D. CITO, ed., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, 212; J. LLOBELL, «Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale», *Ius Ecclesiae* 25 (2013) 650; R. BENEYTO BERENQUER, «Prescripción» (cf. nt. 14), 416 e 418.

¹⁹ Cf. D.G. ASTIGUETA, «Delitti imprescrittibili» (cf. nt. 4), 115.

§1²⁰. L'accertata prescrizione del delitto annulla tutto il processo e può essere presentata in qualsiasi momento del giudizio. Non può dunque essere considerata un'eccezione dilatoria, che ha tutt'altre caratteristiche (can. 1459 §2).

Trattando la prescrizione criminale siamo nell'ambito dell'esercizio di un diritto processuale protetto non solo da un'azione, ma anche da un'eccezione, che è appunto la prescrizione esercitabile in perpetuo (cann. 1491-1492). La prescrizione è dunque imprescrittibile. La sua forza non si produce comunque *ope exceptionis*, ma *ope legis*. Difatti, qualora la parte interessata non la eccepisca, questa deve essere comunque dichiarata dal giudice o dall'Ordinario *ex officio*, in quanto la prescrizione opera *ipso iure*²¹. È un diritto obiettivo indipendente dalla volontà della parte²². La prescrizione estintiva penale agisce per legge e non ad istanza di parte e quindi dovrebbe essere accertata *ex officio* e non necessariamente eccepita dall'accusato: una volta che è stato dimostrato il decorso dei tempi, il delitto va dichiarato estinto²³. L'indagine previa dovrebbe pertanto sempre accertare che il delitto non sia caduto in prescrizione, prima di procedere, anche se la prescrizione può essere eccepita o dichiarata durante tutto il processo. Difatti,

²⁰ Cf. J.B. RAUS, *Institutiones canonicae juxta novum codicem juris pro scholis, vel ad usum privatum synthetice redactae*, Lione 1931², 601; J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDEO, «Algunos interrogantes en la disciplina codicial sobre la prescripción de la acción criminal», in J. KOWAL – J. LLOBELL, ed., «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, IV, Città del Vaticano 2010, 2175-2176.

²¹ Cf. C. DE DIEGO-LORA, *Lecciones de derecho procesal canónico. Parte general*, Pamplona 2003, 104; C. DE DIEGO LORA, «Commento al can. 1492», in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2010³, 998.

²² Cf. F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici in usum scholarum concinnata*, III, Roma 1955, 210.

²³ Cf. I. RAGNI – B. DE LANVERSIN – E. JARAWAN, «Prescrizione» (cf. nt. 8), 232.

un autore sottolinea come il luogo migliore per la legge sarebbe stato quello del can. 1718, riguardo l'Ordinario che valuta gli elementi raccolti e decide dall'indagine se iniziare o meno il processo²⁴.

2.1 *Il can. 1720, 3°*

Un altro luogo in cui si parla di prescrizione è il can. 1720, 3° che pure ricorda all'Ordinario, che decide di procedere con decreto per via amministrativa, di verificare che l'azione non sia estinta al momento dell'emanazione del decreto²⁵. Il problema che crea questo canone riguarda il dubbio se la prescrizione non si interrompa durante il processo amministrativo, visto che l'interruzione si ha solo con la citazione in giudizio. La stessa verifica del decorso dei tempi, infatti, non viene imposta al giudice al momento dell'emanazione della sentenza. Forse perché nel processo amministrativo si suppone che la prescrizione continui a decorrere, considerando probabilmente tempi più brevi, mentre nel processo giudiziale la citazione interrompe la sospensione a norma del can. 1512, 4°. Questo canone, però, appartiene in realtà al processo contenzioso ordinario, ma viene usato come riferimento di interruzione della prescrizione anche nel processo penale, stante la *lacuna legis* del diritto canonico sul termine *ad quem* per il secondo²⁶. Con la dichiarazione della prescrizione dell'azione criminale si interrompe il processo sia giudiziale che amministrativo, senza nessuna definizione della condanna tramite il decreto o la sentenza, ma si dichiara solamente l'estinzione del delitto²⁷.

²⁴ Cf. T.J. GREEN, *New commentary on the code of canon law, commissioned by the Canon Law Society of America*, Mahwah 2000, 1573.

²⁵ Cf. L. CHIAPPETTA, «Commento al can. 1363», in F. CATOZZELLA, ed., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, III, Roma 2011³, 694.

²⁶ Cf. J. LLOBELL, «Sull'interruzione» (cf. nt. 18), 643.

²⁷ Cf. S. PANAGIA, «Prescrizione del reato e della pena», in *Digesto delle discipline penalistiche, diritto penale, diritto processuale pena-*

2.2 *Decadenza e prescrizione*

Sempre in ambito penale, un autore preferisce parlare di *caducidad* e non di prescrizione, paragonando il contenuto dei cann. 1362 e 1363 ai canoni sulla decadenza di altri diritti processuali per inattività nell'esercizio di questi (diritto di appello, querela di nullità, *restitutio in integrum*, altre impugnazioni del decreto o della sentenza...) ²⁸. Il diritto canonico non distingue prescrizione e decadenza esplicitamente e, nonostante ci siano delle differenze in generale, comunque si può parlare di decadenza di un diritto per prescrizione ²⁹. Un altro commentario al CIC83 definisce la prescrizione come «perenzione o estinzione dell'azione criminale o penale per decorrenza dei termini», quindi senza parlare di decadenza ³⁰. Il diritto civile italiano, poi, separa nettamente prescrizione e decadenza, ad esempio a causa dei termini che per la seconda sono più rigidi e non soggetti a interruzione né sospensione ³¹. La stessa distinzione tra decadenza e prescrizione vale per il diritto canonico, dove la decadenza si distingue perché non può essere soggetta a sospensione ³².

le, diritto penale del lavoro, diritto penale commerciale, diritto penale della navigazione, diritto penale tributario, diritto penale e processuale penale militari, diritto penale e processuale penale comparati, medicina legale e criminologia, IX, Torino 1994⁴, 660.

²⁸ Cf. C. DE DIEGO-LORA, *Lecciones de derecho procesal canónico. Parte general*, Pamplona 2003, 105-106.

²⁹ Cf. C. DE DIEGO LORA, «Commento al can. 1492» (cf. nt. 21), 998.

³⁰ A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996², 229.

³¹ Cf. M.R. CIMMA, «Prescrizione e decadenza», in *Digesto* (cf. nt. 27), 252.

³² Cf. P.A. BONNET, «Prescrizione (diritto canonico)», in *Enciclopedia giuridica. Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani*, XXVII, Roma 1990, 6-7.

3. Azione criminale e azione penale

Azione criminale e azione penale sono due termini spesso usati «promiscuamente»³³. L'azione criminale prende il nome dall'oggetto dell'indagine e del processo, ovvero dal crimine, mentre l'azione penale è così detta per lo scopo a cui è finalizzata, cioè l'applicazione della pena³⁴. La prescrizione dell'azione criminale impedisce il processo, mentre la prescrizione dell'azione penale impedisce l'espiazione³⁵.

Sono due momenti distinti, come si evince anche dal luogo parallelo del can. 1344, 3°, che tratta dell'azione penale come momento successivo alla determinazione (o inflizione) della pena. Durante la discussione della commissione che doveva rivedere la norma, si fece notare come il codice del '17 non distinguesse le due e purtroppo ancora oggi c'è confusione, a volte, nell'utilizzo dei due termini, che definiscono momenti ben distinti dell'applicazione della pena. L'azione criminale corrisponde alla fase inquisitoria, inizia con la commissione del delitto e termina con la sentenza; mentre l'azione penale corrisponde alla fase esecutoria, che inizia con il decreto esecutivo del giudice (o se fosse un processo amministrativo con decreto extragiudiziale o amministrativo di esecuzione al can. 1363 §2) e termina per il decorso del tempo della prescrizione, qualora la pena non venga notificata³⁶.

L'azione criminale non è definita dal diritto ma segnalata in tre canoni (cann. 1362, 1720, 3° e 1726). Il mo-

³³ A. CALABRESE, *Diritto penale canonico* (cf. nt. 30), 229.

³⁴ Cf. F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici* (cf. nt. 22), 210.

³⁵ Cf. F. NIGRO, «Commento al can. 1362», in P.V. PINTO, ed., *Comento al codice di diritto canonico*, Città del Vaticano 2001², 807.

³⁶ Cf. A. BORRAS, «Comentario al can. 1362», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, IV/1, Pamplona 1996, 456; A. BORRAS, «Comentario al can. 1363», in *ibid.*, 459; F. NIGRO, «Commento al can. 1362» (cf. nt. 35), 806-807.

mento dell'applicazione della pena comincia invece con la notifica del decreto esecutivo da parte dell'ordinario al condannato — quindi non dal giorno della decisione —, momento fondamentale nel conteggio dei tempi, in quanto non si può far rispettare la pena senza la notifica. La punizione non si potrà imporre comunque se trascorreranno i tempi previsti per la prescrizione. Infatti, l'azione penale si estingue sia perché l'ordinario non fa eseguire la sentenza giudiziale sia perché il reo potrebbe fuggire (anche se sarebbe sempre tenuto alla pena qualora fosse notificata)³⁷.

L'azione penale inizia con la notifica del decreto esecutivo al condannato. Tale decreto si prevede sia separato o insieme alla sentenza a norma del can. 1651. Qualora il decreto fosse nella sentenza, tale notifica non avverrebbe mai e quindi nemmeno la prescrizione. La stessa prassi si verifica in caso di decreto, ma fanno eccezione le condanne riservate alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Tale azione, dunque, si ha successivamente alla sentenza passata in giudicato contenente la condanna definitiva espressa nel decreto esecutivo, che va fatto applicare dall'Ordinario (can. 1653 §1)³⁸. Un commentario al CIC17 stabilisce che è possibile che siano altre le date da cui far decorrere la prescrizione dell'azione penale, oltre a quella stabilita dalla sentenza definitiva. Queste potrebbero riguardare un altro termine espresso nella sentenza o una

³⁷ Cf. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDEO, «Algunos interrogantes» (cf. nt. 20), 2167; A. BORRAS, «Comentario al can. 1363» (cf. nt. 36), 459; F.S. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 2), 607.

³⁸ Cf. J. ARIAS, «Commento al can. 1363», in P. LOMBARDIA — J.I. ARRIETA, ed., *Codice di diritto canonico*, II, Roma 1987, 910; L. CHIAPPETTA, «Commento al can. 1363» (cf. nt. 25), 694; cf. M. MOSCONI, «Commento al can. 1362», in REDAZIONE QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *Codice di diritto canonico commentato, testo ufficiale latino, traduzione italiana, fonti, interpretazioni autentiche, legislazione complementare della Conferenza episcopale italiana*, Milano 2001, 1080.

condizione da verificarsi. Scaduto il termine o verificatasi la condizione, allora inizieranno a decorrere i tempi della prescrizione. Nel caso, poi, di pene comminate per precetto, i tempi decorrono dalla data in cui fu stabilita la pena. Se si trattasse, infine, di pene *latae sententiae*, queste non sono soggette a prescrizione, perché non hanno bisogno di un *actu hominis* per l'esecuzione e comportano un'esecuzione automatica, quindi non sono soggette a prescrizione secondo la dottrina generale³⁹.

Un commentario al CIC17, che esclude la possibilità che possa esistere la prescrizione di alcune azioni penali, sottolinea che nulla si dica in maniera approfondita nella legge a proposito del decadimento dell'applicazione della pena, che rimanda soltanto dal can. 2240 al can. 1703, sulla prescrizione dell'azione criminale. Secondo questa posizione, stante il dubbio, per alcune non si applicherebbe la prescrizione. A proposito delle censure *latae sententiae* ribadisce, come altri autori, che, dandosi *ipso facto*, non sono soggette a prescrizione, ma come rimedio hanno l'assoluzione; mentre per le pene medicinali *latae sententiae*, cioè sospensione, scomunica e interdetto, esiste la dispensa e, qualora fossero accompagnate da altre pene che necessitano di un'azione positiva esterna del giudice o dell'Ordinario per essere comminate (es. privazione del beneficio e degradazione), allora sarà applicabile la prescrizione⁴⁰ — ma il discorso sarà approfondito più avanti.

³⁹ Cf. F. DELLA ROCCA, *Diritto canonico*, Padova 1961, 578; F.X. WERNZ, *Ius canonicum* (cf. nt. 5), 218; F.S. ROBERTI, *De delictis et poenis*, Roma 1938², 315; A. MAZZETTI, *Manuale juris poenalis canonici*, I/I-II, Roma 1910, 387.

⁴⁰ Cf. F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici* (cf. nt. 22), 210.

4. Le ragioni della prescrizione in diritto penale

Nel diritto penale si può parlare sia di prescrizione dell'azione criminale che di prescrizione dell'azione penale, ovvero del diritto di procedere nell'inquisizione dell'accusato e del diritto di punirlo applicando concretamente le sanzioni comminate⁴¹.

La perdita del diritto di agire contro un criminale non può comunque comportare che, estinguendo l'azione criminale o penale, si perda la funzione medicinale e pastorale della pena, che è la ragione della sua esistenza⁴². Le teorie a favore della prescrizione risolvono il dilemma, dimostrando che le ragioni di un divieto perpetuo della possibilità di agire contro qualcuno sia comunque in accordo con i principi che giustificano l'esistenza dei sanzionamenti nella Chiesa:

– secondo la teoria dell'emenda, con il passare del tempo il reo si sarebbe ravveduto e questo lo dimostrerebbe il fatto di non aver più commesso altri delitti; la correzione del delinquente sarebbe avvenuta nel frattempo non avendo egli più peccato e perciò gli si dovrebbe usare misericordia, riconoscendogli magari di aver sbagliato per una qualche circostanza particolare⁴³;

– la teoria dell'espiazione indiretta, connessa alla prima, prevede che con il tempo il reo avrebbe espiaato e si sarebbe emendato vivendo nella paura della denuncia e della pena, che insieme all'eventuale esilio sono già un castigo, seppure parziale; avendo subito pure l'ansia continua insieme al rimorso di coscienza, è come se il reo avesse già espiaato e riparato il crimine commesso⁴⁴;

⁴¹ Cf. D. CITO, «La prescrizione» (cf. nt. 18), 211.

⁴² Cf. D. CITO, «La prescrizione» (cf. nt. 18), 212.

⁴³ Cf. D.G. ASTIGUETA, «Delitti imprescrittibili» (cf. nt. 4), 122; G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 325-326.

⁴⁴ Cf. S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici* (cf. nt. 15), 739. F.S. ROBERTI, *De delictis et poenis* (cf. nt. 39), 314; D.G. ASTIGUETA, «Delitti

- a ragion veduta, per questioni che sembrano appartenere ad un campo piuttosto pastorale e pietoso, il perpetuo stato di persecuzione del reo risulta inumano⁴⁵;
- connesso al precedente, è il fatto che la Chiesa possiede il diritto nativo canonico di restaurare l'ordine sociale e questo ordine si può mantenere non solo agendo, ma anche non obbligando qualcuno a rispondere alle proprie azioni per sempre né perseguendo le sue azioni in eterno⁴⁶;
- negli anni si perde poi l'importanza del perseguire un delitto, perché con il passare del tempo si «riduce l'interesse della società e dell'autorità alla persecuzione del reato»⁴⁷;
- con gli anni se ne cancella il ricordo e quindi il danno al bene pubblico cessa. Il danno sociale si estingue, perché svanisce la memoria del crimine, quindi risulta inutile tentare un'azione che vuole riparare allo scandalo, rischiando invece di provocare turbamento, riaprendo una vecchia ferita, proponendo un'azione contro un vecchio crimine⁴⁸;
- le testimonianze su cui si basa il processo sono su ricordi molto lontani che rischiano di essere falsati dal trascorrere del tempo. È difficile per il tribunale provare il delitto e

imprescrittibili» (cf. nt. 4), 123; F.X. WERNZ, *Ius canonicum* (cf. nt. 5), 218; G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 325.

⁴⁵ Cf. E.F. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, II, Santander 1951⁴, 288.

⁴⁶ Cf. D.G. ASTIGUETA, «Delitti imprescrittibili» (cf. nt. 4), 122; F.S. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 2), 605; F.S. ROBERTI, *De delictis et poenis* (cf. nt. 39), 314. M. LEGA, *Commentarius* (cf. nt. 11), 500.

⁴⁷ Cf. D. CITO, «La prescrizione» (cf. nt. 18), 213; F. DELLA ROCCA, *Diritto canonico* (cf. nt. 39), 577.

⁴⁸ Cf. E.F. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici* (cf. nt. 45), 288; G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 325; D.G. ASTIGUETA, «Delitti imprescrittibili» (cf. nt. 4), 121; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici* (cf. nt. 15), 739; J.B. FERRERES, *Institutiones canonicae* (cf. nt. 15), 284; F.S. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 2), 605; M. LEGA, *Commentarius* (cf. nt. 11), 476 e 498.

per il reo difendersi e così si rischia di condannare un innocente ledendone la buona fama⁴⁹;

– la buona fama danneggiata sarà quella pure del tribunale, la cui dignità subirebbe un detrimento per aver condannato un reo o punito un innocente sulla base di prove scarse, dovute all'oggettiva difficoltà di amministrare la giustizia in quelle condizioni da parte del giudice o dell'ordinario⁵⁰;

– in conclusione, possiamo dire che con il passare del tempo le finalità del sanzionamento descritte al can. 1341, cioè «la correzione del delinquente, la riparazione dello scandalo e il ristabilimento della giustizia» decadono. Inoltre, non bisogna escludere l'obiettivo impossibilità di un giusto processo per il trascorrere di un tempo troppo lungo⁵¹.

Per il diritto canonico è bene non provocare scandalo, né condannare un innocente e lo scandalo e il danno provocati dall'assenza di un processo o dalla mancata applicazione della pena sono minori rispetto allo scandalo e al danno che potrebbe essere provocato dal non applicare la prescrizione. Se prevalesse la tutela della vittima con la condanna del delitto e il desiderio di infliggere vendicativamente una pena, la punizione diventerebbe un fine e non più un mezzo e cadrebbe la ragione stessa dell'esistenza di un diritto penale, ovvero il ristabilimento della giustizia con la reintegrazione del criminale nella società. Il desiderio della sola vendetta e non di giustizia diverrebbe immoralmente centrale, se ci si concentrasse solo sulla

⁴⁹ Cf. J.B. FERRERES, *Institutiones canonicae* (cf. nt. 15), 284; D. CITO, «La prescrizione» (cf. nt. 18), 213; D.G. ASTIGUETA, «Delitti imprescrittibili» (cf. nt. 4), 122.

⁵⁰ Cf. F.X. WERNZ, *Ius canonicum* (cf. nt. 5), 218; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici* (cf. nt. 15), 739; J.B. FERRERES, *Institutiones canonicae* (cf. nt. 15), 739; F.S. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 2), 605; F.S. ROBERTI, *De delictis et poenis* (cf. nt. 39), 314; G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 324.

⁵¹ Cf. M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico* (cf. nt. 11), 87; F.X. WERNZ, *Ius canonicum* (cf. nt. 5), 218.

figura della vittima e per quella eliminando la prescrizione. Secondo D.G. Astigueta, in questo caso si istigherebbe il criminale alla fuga e all'occultamento, mentre diminuirebbero il diritto e la possibilità che si difenda⁵².

5. Il termine *de quo e ad quem*

I presupposti della prescrizione sono il tempo e l'inerzia, necessariamente connessi tra di loro. Il tempo di inattività nella persecuzione processuale del crimine è l'elemento sostanziale della prescrizione e la legge stabilisce tassativamente quale sia il periodo esatto richiesto per alcuni delitti in genere e altri in specie. Nel diritto canonico sono stabiliti diversi limiti per i diversi delitti a seconda della gravità degli stessi e questo rispecchia la gerarchia di valori propria dell'ordinamento penale ecclesiastico⁵³.

La disposizione del canone sulla prescrizione stabilisce il principio universale e assoluto secondo cui nei delitti questa corre dal giorno in cui il crimine fu commesso o dall'ultimo atto nel caso di delitti permanenti, abituali e continuati. Ma il codice precedente prevedeva anche il caso del delitto occulto, per cui la prescrizione sarebbe corsa dal giorno in cui fu noto, non dal giorno in cui fu accusato⁵⁴. Dato che il tempo utile non decorre per gli ignoranti e per chi non può agire, il primo principio su chi ignora sembra applicabile nel caso del delitto occulto (di cui i commentatori moderni non parlano più). Secondo la giurisprudenza più antica, nei delitti occultati non si ha prescrizione finché permangono tali. Quindi la prescrizio-

⁵² Cf. D.G. ASTIGUETA, «Delitti imprescrittibili» (cf. nt. 4), 143-144 e 153.

⁵³ Cf. M. LEGA, *Commentarius* (cf. nt. 11), 502; T.J. GREEN, «Prescription of Criminal Action», in J.A. CORIDEN – T.J. GREEN – D.E. HEINTSCHEL, ed., *The Code of canon law. A text and commentary*, Mahwah 1985, 919.

⁵⁴ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 345-346.

ne non decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, ma dal giorno in cui venne a conoscenza dell'accusatore o dell'inquisitore. La prescrizione in tali casi correrebbe dalla data in cui fu commesso il delitto se fosse stato di facile conoscenza, ma non lo fu, a causa della mancanza di indagine e di diligenza dell'inquisitore o dell'accusatore; mentre, se fosse stato ben celato, dal giorno in cui se ne ebbe notizia. Ma il principio generale regola la prescrizione imponendo che questa decorra dal giorno in cui fu commesso il delitto, altrimenti, se ammettessimo eccezioni, dovremmo pure considerare gli eventuali impedimenti pubblici o privati dell'accusa per cui si dovrebbero considerare altre sospensioni della prescrizione. Questo ragionamento, però, è considerato agiuridico nel diritto penale. Infatti, il principio di prescrittibilità dell'azione è fondato nell'impossibilità di garantire un giusto processo per il decorso di un lungo tempo, indipendentemente da quale sia la ragione per cui si è lasciato passare tanto⁵⁵.

Il conflitto nasce perché nel canone sulla prescrizione penale del CIC17 si parla esplicitamente di tempo utile, allora significa che questo può subire delle interruzioni. Datoché si estingue il diritto di accusa del promotore di giustizia, questi, per farsi valere, innanzitutto potrà dimostrare che il delitto era occulto, per cui la prescrizione decorre dal giorno della conoscenza e del crimine, o che ci fu qualche ostacolo involontario, come la salute avversa o l'esilio. Nel caso del promotore che non agisce per giusta causa, si può quindi parlare di sospensione dei tempi di prescrizione⁵⁶. La specificazione di triennio «utile» scompare nel nuovo codice senza nessuna spiegazione della commissione durante i lavori di revisione.

⁵⁵ Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico* (cf. nt. 30), 229; F.X. WERNZ, *Ius canonicum* (cf. nt. 5), 219; G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 332 e 347.

⁵⁶ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 348 e 350.

Per la decorrenza dei termini, partendo dal presupposto che *in dubio pro reo*, bisogna stabilire quale sia il termine *ad quem*. Il termine *ad quem* dell'azione criminale è l'atto processuale, quindi il decreto nel processo amministrativo (can. 1718) e la citazione dell'accusato nel processo giudiziario (cann. 1507-1512, 1721, 1723). La *lacuna legis* riguarda il fatto che esplicitamente si ammetta l'interruzione della prescrizione con la citazione, ma solo nel processo contenzioso ordinario, quindi senza considerare direttamente il processo penale e nemmeno quello amministrativo⁵⁷.

L'indagine previa è un atto pre-processuale, quindi non interrompe la prescrizione, perché non fa parte dell'azione criminale. Non un qualsiasi atto può interrompere la prescrizione, sicuramente non l'atto inquisitivo dell'indagine previa, ma solo gli atti strettamente processuali di accusa introdotti dal promotore di giustizia o dal decreto dell'Ordinario nel processo amministrativo contenente l'accusa e non quelli semplicemente accusatori. Difatti, la prescrizione è sicuramente a vantaggio e tutela dell'accusato, ma non a danno degli accusatori⁵⁸.

La causa di questa lacuna nel diritto risiede nella poca attenzione data alla materia per la scarsità delle cause trattate, fino alla promulgazione del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001, da cui comunque non venne nessuna legge specifica riguardo la questione del giorno *ad quem* computare la prescrizione⁵⁹.

⁵⁷ Cf. S. PANAGIA, «Prescrizione» (cf. nt. 27), 663; J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, «Algunos interrogantes» (cf. nt. 20), 2185.

⁵⁸ Cf. J. LLOBELL, «Sull'interruzione» (cf. nt. 18), 652-653. Anche se pure a proposito di questa teoria ci sono molte divergenze; J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, «Algunos interrogantes» (cf. nt. 20), 2185; M. LEGA, *Commentarius* (cf. nt. 11), 509.

⁵⁹ Cf. J. LLOBELL, «Sull'interruzione» (cf. nt. 18), 645-646.

6. Il tempo, sua interruzione e sospensione

Il can. 1512, 4° impone l'interruzione della prescrizione con la citazione della parte convenuta nelle questioni sull'usucapione dei beni e il senso di tale interruzione è dato dalla perdita della buona fede nel possesso di quelle proprietà, per cui, se dovesse ripartire la prescrizione, questa decorrerebbe di nuovo da zero. Questo canone non è applicabile alle questioni penali, perché per le stesse non si prevede la buona fede. La prescrizione si interrompe, ma, specifica il canone, a meno che non si disponga altrimenti. Infatti il diritto tratta diversamente la prescrizione in materia penale e in materia patrimoniale, come si evince dal can. 1726, il quale prevede che in qualsiasi grado del giudizio penale può essere eccipita l'estinzione dell'azione criminale per prescrizione, da cui si deducerebbe che questa non viene interrotta fino alla sentenza. Secondo altri autori, invece, il primo atto processuale sospende la prescrizione, perché il significato del can. 1726 è che in qualsiasi momento si può dichiarare il delitto prescritto, in quanto già tale prima dell'inizio del processo. Sarebbe giusto, secondo alcuni, che la citazione interrompesse la prescrizione a norma del can. 1512, 4°, quindi in seguito alla pendenza della lite, ma anche questo canone sembra — secondo altri — applicabile solo alle prescrizioni acquisitive⁶⁰.

6.1 *Il tempo utile*

I tempi necessari affinché maturi la prescrizione sono considerati utili e non continui, quindi non decorrono per l'ignorante o per chi non poté agire⁶¹. Il diritto romano computava la prescrizione originariamente secondo un tempo continuo e non utile, che partiva dal giorno in cui era stato commesso il delitto, anche occulto, fino al giorno

⁶⁰ Cf. J. LLOBELL, «Sull'interruzione» (cf. nt. 18), 654-655.

⁶¹ Cf. S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici* (cf. nt. 15), 739.

in cui veniva chiamato in giudizio l'accusato⁶². Oggi per la prescrizione in generale si prevede un tempo continuato, ma nel caso della prescrizione estintiva in materia penale, espressamente nel CIC17, si stabiliva un tempo definito *utile*, aggettivo scomparso nel canone attualmente in vigore. I termini quindi sono utili, difatti nel tempo utile sono contemplate sia l'interruzione che la sospensione⁶³.

6.2 *Sospensione e interruzione: effetti e ragioni*

La sospensione annulla giuridicamente il passare del tempo come se non esistesse per tutto il periodo in cui si applica, mentre l'interruzione «vanifica» il tempo già trascorso⁶⁴. Come termine *ad quem* si dovrebbe stabilire, a norma di legge, pure quello dell'interruzione della prescrizione e chiarire se dopo quel termine si riparta da zero, come in una vera interruzione, o se si tratti soltanto di una sospensione. L'interruzione favorisce lo *ius puniendi*, mentre la sospensione favorisce il reo, ma anche il *bonum commune Ecclesiae*⁶⁵. Difatti, i tempi di prescrizione non si allungherebbero eccessivamente ogni volta che venisse posto un atto giudiziario e poi si interrompesse l'azione per poi essere ripresa mesi dopo, perché questo non favorirebbe dei tempi giudiziali «ragionevolmente brevi»⁶⁶

⁶² Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 328. Anticamente il diritto romano non ammetteva la prescrizione delle pene e nemmeno il diritto tedesco e il diritto comune, perché, se il criminale fosse stato subito catturato dall'autorità, sarebbe stato subito punito, mentre, se fosse fuggito, a norma dello *ius commune* non si prevedeva comunque la prescrizione in caso di fuga, perché sarebbe stata a svantaggio del bene pubblico (*contra non valentem agere non currit praescriptio*). Cf. F.S. ROBERTI, *De delictis et poenis* (cf. nt. 39), 313.

⁶³ Cf. M. LEGA, *Commentarius* (cf. nt. 11), 478 e 508; G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 337.

⁶⁴ S. PANAGIA, «Prescrizione» (cf. nt. 27), 667.

⁶⁵ Cf. J. LLOBELL, «Sull'interruzione» (cf. nt. 18), 647-648.

⁶⁶ M. MOSCONI, «Commento al can. 1362» (cf. nt. 38), 1079.

e veloci e nemmeno l'operatività dei tribunali o dell'amministrazione dell'Ordinario, a norma del can. 1453, che impone che quanto prima le cause vengano terminate, comunque non a discapito della giustizia⁶⁷.

La *ratio* della sospensione è nell'inattività del giudizio per cause non attribuibili a chi ha il dovere di intentare un'azione penale, di inquisire e giudicare, quindi è una norma a favore di questi. Alcune situazioni in cui subentra la sospensione, a norma del diritto civile italiano, sarebbero applicabili anche al canonico, come nel caso del difensore che abbandona l'imputato o per sopravvenuta infermità mentale dello stesso. Potrebbe essere inoltre proposto come causa di sospensione della prescrizione, il periodo feriale durante la fase dell'indagine, qualora ci siano prove certe del delitto e la scadenza dei termini fosse vicina⁶⁸.

6.3 *Azione criminale: interruzione o sospensione del tempo?*

Il Regolamento sui delitti e sulle pene per gli Stati Pontifici di Gregorio XVI regolamentava la prescrizione dicendo chiaramente che qualsiasi atto di un processo giudiziale la interrompe. Per cui, successivamente, il computo della prescrizione sarebbe ripartito da zero. La legge viene citata nel commento al codice precedente per integrare la *lacuna legis* che affligge il diritto canonico. Non è chiaro, infatti, nella norma attuale, se si debba applicare un'interruzione o una sospensione in caso. Interruzione significa un azzeramento dei tempi della prescrizione, mentre sospenderla significa soltanto interromperla per ripartire da dove si era arrivati⁶⁹. Se si dovesse accettare la prima interpretazione e pensare all'interruzione non come ad una sospensione (termine che sembra più corretto), ma come ad un arresto con annullamento dei tempi maturati,

⁶⁷ Cf. J. LLOBELL, «Sull'interruzione» (cf. nt. 18), 660.

⁶⁸ Cf. S. PANAGIA, «Prescrizione» (cf. nt. 27), 664-665.

⁶⁹ Cf. J. LLOBELL, «Sull'interruzione» (cf. nt. 18), 644.

gli anni di prescrizione previsti dalla legge non sarebbero rispettati, perché i tempi aumenterebbero ogni volta che la prescrizione si interrompe per poi riprendere. Sarebbe preferibile parlare di sospensione e applicare la stessa, in maniera esplicitamente regolamentata dal diritto, stabilendo i limiti del *dies a quo* e *ad quem* delle sospensioni e un eventuale cumulo delle stesse⁷⁰. Il diritto civile, infatti, ammette che ci possano essere diverse ragioni per la sospensione, a causa di impedimenti del diritto ad agire⁷¹. In questo modo si eviterebbe il decorrere dei tempi della prescrizione, insieme alla perdita del diritto di agire avvenuto senza colpa e in più si eviterebbe il passare di un tempo eccessivamente lungo per la prescrizione, come avverrebbe in caso di interruzione.

L'azione criminale è di altro genere rispetto all'azione civile, quindi non si poteva applicare il can. 1508 CIC17 (che corrisponde ai cann. 197 e 1268 sul rinvio alla legislazione civile nella prescrizione e sui beni temporali del CIC83) per l'interruzione della prescrizione dei delitti e delle pene, ma, a causa del silenzio della legge, si dovrebbe applicare la regola generale. Il codice penale gregoriano, quanto all'interruzione, all'art. 45 stabiliva che qualsiasi atto del processo giudiziale (senza accenni all'amministrativo) interrompe la prescrizione, che decorre di nuovo dallo stesso atto (quindi la citazione interrompe la prescrizione, ma rimane il dubbio, qualora non si giunga alla sentenza, da quando la prescrizione debba partire di nuovo). Poi, secondo l'art. 48, la sospensione si aveva fino al definitivo giudizio civile della causa, senza la fine della quale non si poteva iniziare un'azione criminale⁷².

⁷⁰ Cf. J. LLOBELL, «Sull'interruzione» (cf. nt. 18), 661.

⁷¹ Cf. P. VITUCCI, «Prescrizione (diritto civile)», in *Enciclopedia giuridica* (cf. nt. 32), 10-11.

⁷² Cf. M. LEGA, *Commentarius* (cf. nt. 11), 508-509.

Anche nel CIC17, come oggi, ci si rifaceva alla norma sul processo contenzioso per l'interruzione della prescrizione applicandola al diritto penale. Riguardo ai tempi, l'interruzione interrompeva i tempi di prescrizione e annullava quelli precedentemente maturati, che sarebbero potuti di nuovo decorrere, senza specificare da quando⁷³. L'interruzione, secondo Wernz, avviene al momento della citazione o comunque di qualsiasi atto processuale, perché il criminale cessa di essere in possesso della pacifica possessione di innocenza, allargando il concetto di buona fede della prescrizione acquisitiva al diritto penale. Per un altro autore, invece, non è sufficiente un qualsiasi atto e nemmeno la sentenza condannatoria, ma si richiede la citazione a norma del diritto⁷⁴.

Nel caso del criminale che usufruisca del diritto di asilo, si parla della sola sospensione dell'azione penale non di sospensione della prescrizione, quando il reo usufruisce del diritto di asilo è proibito agire. Gli autori negano la possibilità di sospensione della prescrizione in questo caso, in cui si tratta di una causa giuridica, che riguarda solo l'impossibilità del giudice di agire senza nulla togliere alla prescrizione⁷⁵. È evidentemente una norma totalmente favorevole al criminale, che fuggendo favorisce il trascorrere dei tempi e la decadenza del crimine, senza subire alcun giudizio.

Nel caso in cui, poi, ci fosse la perenzione degli atti del processo di cui fa parte anche la citazione, non si dovrebbero considerare i tempi della prescrizione interrotta e nemmeno nel caso in cui ci fosse una sentenza assolutoria⁷⁶. Infatti, la perenzione annulla tutti gli atti del processo tra cui la citazione (e quindi il termine di interruzione della

⁷³ Cf. F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici* (cf. nt. 22), 210.

⁷⁴ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 350-351.

⁷⁵ Cf. A. MAZZETTI, *Manuale juris poenalis canonici* (cf. nt. 39), 387; G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 350.

⁷⁶ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 351.

prescrizione) e con sentenza assolutoria non avrebbe senso parlare di prescrizione. Lo stesso autore però, da un'altra prospettiva, fa notare che l'istanza criminale che decade per decorrenza dei termini non annulla l'interruzione della prescrizione che riparte da quando di fatto cessò l'istanza, perché non fu un'interruzione che produsse gli effetti per cui esiste, che permise cioè di giungere alla sentenza, a cui è necessariamente legata l'efficacia dell'interruzione⁷⁷. L'interruzione della prescrizione esiste per permettere al processo di arrivare fino ad una decisione definitiva, senza rischiare di decadere per prescrizione, se i tempi di questa nel frattempo continuassero a scorrere.

6.4 *Azione penale: interruzione o sospensione del tempo?*

Nell'azione penale, invece, non si dà sospensione né interruzione della prescrizione⁷⁸, anche se l'Ordinario ha deciso di non applicare la pena consapevolmente, o la sospende per ragionevoli motivi, o decide di sanzionare diversamente il colpevole. La prescrizione dell'azione penale decorre qualora non sia stato notificato il decreto esecutivo, ma se è stato notificato, anche se non viene eseguita la pena, in teoria l'Ordinario possiede per sempre il diritto di farla osservare⁷⁹. Nemmeno la proroga dell'infrazione della pena, a norma del can. 1344, 3°, ha effetto sospensivo la prescrizione, perché si specifica nello stesso canone che, se il reo commette un ulteriore delitto, gli va applicata sia la punizione per quest'ultimo che la pena che gli era stata sospesa, a meno che non siano maturati i tempi della prescrizione, inciso che ne conferma la sua continuazione⁸⁰.

⁷⁷ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 351 e 357.

⁷⁸ Cf. J. LLOBELL, «Sull'interruzione» (cf. nt. 18), 659; F. DELLA ROCCA, *Diritto canonico* (cf. nt. 39), 578.

⁷⁹ Cf. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico* (cf. nt. 30), 232.

⁸⁰ Cf. F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici* (cf. nt. 22), 212.

7. Effetti della prescrizione

La prescrizione provoca l'estinzione del diritto di perseguire e punire il delitto (*praescriptio delicti*) e il diritto di eseguire la pena (*praescriptio poenae*)⁸¹. Sulla natura della prescrizione si discute sin dai tempi dei criminalisti secolari, soprattutto tedeschi, in quanto in tema di prescrizione penale non si poteva parlare di prescrizione acquisitiva, ma di prescrizione meramente estintiva, datoché non era il reo ad acquisire il diritto di non essere perseguito, quanto il promotore di giustizia e il giudice a perdere il diritto di perseguirlo.

L'altra questione era se la perenzione si riferisse appunto alla perdita di un diritto, cioè quello di punire, o piuttosto alla perenzione dell'azione criminale. La risposta al secondo problema avrebbe quindi risolto la questione se inserirla nello *ius poenale materiale*, quindi nel trattato sui delitti e le pene, o nel *ius poenale formale*, quindi nel trattato di procedura penale. La questione fu risolta inserendo la materia nel diritto materiale in quanto estinzione di un diritto, che solo come effetto secondario produce la perenzione dell'azione. Altri invece avrebbero preferito un inserimento nel diritto penale formale, perché la prescrizione non estingue propriamente un diritto al processo, ma funge da impedimento al processo stesso in quanto perime l'azione criminale *in primis* e non il diritto. Altri ancora parlano di natura mista della perenzione, per cui apparterebbe ad entrambi, sia al diritto penale materiale che processuale. In teoria, infatti, si tratta della perdita del diritto dell'accusatore, ma nella pratica la prescrizione si identifica di fatto con la perenzione dell'azione criminale o penale⁸². Secondo un autore che si occupa di diritto, ma non canonico, il fatto di poter applicare la legge più favorevole al reo è l'elemento che dirime la questione,

⁸¹ Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 320.

⁸² Cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis* (cf. nt. 2), 321-323.

perché in questo caso può trattarsi esclusivamente di un istituto di diritto penale sostanziale e non processuale⁸³. La prescrizione dell'azione criminale nel diritto canonico resta comunque una norma sostantiva e non meramente processuale, perché inserita nella parte sui delitti e le pene in generale e non tra i canoni dedicati al processo penale⁸⁴.

Una questione è: qualora il delitto fosse accertato e non fosse già prescritto, ma a breve stesse per cadere in prescrizione, si dovrebbe valutare la possibilità di passare direttamente alla causa di riparazione dei danni, stante il dubbio sulla sospensione o l'interruzione della prescrizione, per cui si applica la legge più favorevole al reo? No, perché l'azione criminale che riguarda il bene pubblico, si deve sempre promuovere, non vi si può rinunciare da parte del promotore di giustizia, anche se comunque può andare in prescrizione. Quella contenziosa che riguarda un bene privato, invece, non va in prescrizione, ma il privato vi può rinunciare⁸⁵. Si tratta in caso di una questione di principio: nel processo civile o contenzioso la prescrizione significa la tacita rinuncia ad un proprio diritto di chi ne ha la facoltà, mentre nel diritto penale se il promotore di giustizia rinunciava al diritto di perseguire un delitto, delinquerebbe a sua volta. È vero, però, che in qualche modo si può parlare anche nel diritto penale di prescrizione come rinuncia ad un diritto quando l'autorità, per vari motivi riconducibili alla tutela del bene comune, si astenga dall'agire⁸⁶. Al contrario non si rinuncia a punire, secondo il CIC17, nel caso del provato delitto di un sacerdote non perseguibile per prescrizione dell'azione criminale, in quanto l'Ordinario poteva comunque non promuoverlo

⁸³ Cf. S. PANAGIA, «Prescrizione» (cf. nt. 27), 660.

⁸⁴ Cf. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, «Algunos interrogantes» (cf. nt. 20), 2175.

⁸⁵ Cf. E.F. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici* (cf. nt. 45), 288.

⁸⁶ Cf. M. LEGA, *Commentarius* (cf. nt. 11), 499.

perché inidoneo, proibirgli l'esercizio del sacro ministero per evitare scandali e rimuoverlo dall'ufficio⁸⁷.

8. *Pene latae sententiae*

La prescrizione si applica sicuramente alle pene *ferendae sententiae* in maniera espressamente stabilita dal diritto. Costituisce un problema dottrinale la questione delle pene *latae sententiae*⁸⁸. La prescrizione non può decorrere nei delitti *latae sententiae* perché la pena viene applicata *ipso facto* senza bisogno di un processo⁸⁹. Deliberatamente la commissione non si espresse sulla prescrizione della sentenza dichiaratoria la pena *latae sententiae*, perché comunque non era previsto un decreto esecutivo per la pena in cui il reo era già incorso automaticamente per aver commesso un certo tipo di delitto, sottoposto appunto a pena *latae sententiae*⁹⁰. La prima proposta per la revisione del can. 1363 prevedeva infatti che la prescrizione dell'azione penale si computasse dal giorno in cui la pena era irrogata *vel* dichiarata. La commissione voleva rendere netta la distinzione tra azione criminale e azione penale — distinzione ancora non chiara all'epoca — facendo concludere la prima con la sentenza e iniziare la seconda dal decreto esecutivo. Perciò fecero togliere le parole sulla sentenza dichiarata, perché non si dà, in quel caso, un decreto esecutivo e non si può avere uno spazio in cui attendere l'applicazione di una pena già *ipso facto* in esecuzione. Decisero dunque di stabilire la prescrizione solo per le pene espiatorie.

È vero però che, nel momento in cui è dichiarata, vanno specificati gli effetti nel foro esterno sia della scomunica, che dell'interdetto o della sospensione, a cui eventualmente se ne

⁸⁷ Cf. E.F. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici* (cf. nt. 45), 289.

⁸⁸ Cf. J. LLOBELL, «Sull'interruzione» (cf. nt. 18), 649.

⁸⁹ Cf. L. CHIAPPETTA, «commento al can. 1363» (cf. nt. 27), 694.

⁹⁰ Cf. COETUS STUDIORUM DE IURE POENALI, «De poenarum cessatione», *Communicationes* 9 (1977) 173-174.

potrebbero aggiungere altri⁹¹, vedi il caso del can. 1364 §1 e i canoni ivi citati. Infatti, benché l'applicazione della pena *latae sententiae* avvenga *ipso facto*, ci sono effetti che si possono avere solo se ci fu anche un decreto esecutivo dopo la sentenza dichiaratoria (es.: sono invalidi gli atti di governo, vengono vietati i privilegi concessi in precedenza e non si possono conseguire uffici e dignità, a norma del can. 1331 §2, ma solo se la scomunica fu inflitta — o dichiarata). Di conseguenza con la sentenza si può far decorrere la prescrizione dell'azione penale, quindi anche la punizione *latae sententiae* è soggetta a prescrizione per quanto concerne i sanzionamenti in foro esterno⁹²; infatti, secondo la dottrina del vecchio codice, si prescriveva non la pena *latae sententiae*, ma l'azione dichiarativa, se non si trattava di un delitto notorio⁹³.

In giurisprudenza, se la prescrizione è già decorsa, c'è chi esclude la possibilità che venga emessa una sentenza dichiaratoria nelle pene *latae sententiae*, probabilmente computando il tempo dalla commissione del delitto o dall'ultimo atto del delitto⁹⁴. Nelle pene *latae sententiae* l'azione criminale decorrerebbe dal momento in cui è commesso il reato e l'azione penale dal momento in cui la pena è dichiarata. Infatti, anche chi commette reati *latae sententiae* dovrebbe essere tutelato dalla prescrizione. In questo tipo di sanzioni, la sentenza dichiaratoria è pure necessaria, perché siano invalidi alcuni atti di foro esterno e i mezzi di definizione della nuova situazione giuridica dovrebbero essere sfruttati celermente per non far intervenire la prescrizione.

La prescrizione dell'azione penale nei delitti per cui è stabilita una pena *latae sententiae*, dunque, decorre in se-

⁹¹ Cf. A. BORRAS, «Comentario al can. 1363» (cf. nt. 36), 460.

⁹² Cf. J. ARIAS, «Comentario al can. 1363» (cf. nt. 38), 974-975.

⁹³ Cf. F. DELLA ROCCA, *Diritto canonico* (cf. nt. 39), 578; A. MAZZETTI, *Manuale juris poenalis canonici* (cf. nt. 39), 387; F.S. ROBERTI, *De processibus* (cf. nt. 39), 607.

⁹⁴ Cf. M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, IV, Torino 1955⁴, 138.

guito alla sentenza dichiaratoria del giudice, che poi verrà fatta eseguire dall'Ordinario⁹⁵. Sembra giusto, per il principio del *favor rei*⁹⁶, che esista la possibilità di prescrizione anche per i crimini puniti *latae sententiae*, soprattutto nel momento in cui la persona condannata non si trova più a commettere alcun crimine per lungo tempo e ha quindi il diritto di non subire alcuna pena in foro esterno, in quanto, *ipso facto*, sarebbe già stata punita. Nel caso in cui non si contemplasse la prescrizione per i delitti *latae sententiae* e il reo fosse stato assolto da quella non riservata e non dichiarata (cann. 508 §1, 1355 §2 e 1356), bisognerebbe punire due volte la stessa colpa, se ci fosse poi un processo per la dichiarazione della *latae sententiae*.

La pena dichiarata esige un decreto sulle ulteriori punizioni ritenute opportune dalla dichiarazione del giudice, senza bisogno di alcuna sentenza sull'esecuzione degli effetti già prodotti *ipso facto*. In seguito al decreto, l'ordinario avrà la responsabilità di fare eseguire la sentenza dichiaratoria (diversa dalla sentenza irrogatoria o condannatoria necessaria nelle punizioni *ferendae sententiae*)⁹⁷. Tali effetti, seguenti la pena automatica, descritti al can. 1331 §2 e considerati ulteriori rispetto alla pena *ipso facto*, sono da sottoporre a prescrizione. Anche se si tratta di una dichiarazione e non di un'inflizione, gli effetti secondari della stessa vanno inflitti e per ciò sottoposti alle stesse leggi di decadenza delle altre⁹⁸.

Conclusione

La necessità di fare chiarezza, specialmente sulla determinazione dei tempi, dei modi di interruzione e dei limiti della prescrizione, dipende da un'esigenza di riduzione

⁹⁵ Cf. A. BORRAS, «Comentario al can. 1363» (cf. nt. 36), 460.

⁹⁶ Cf. C. DE DIEGO-LORA, *Lecciones de derecho procesal* (cf. nt. 21), 106.

⁹⁷ Cf. A. BORRAS, «Comentario al can. 1363» (cf. nt. 36), 459-460.

⁹⁸ Cf. M. MOSCONI, «Commento al can. 1362» (cf. nt. 38), 1080.

della discrezionalità in materia penale il cui oggetto sono crimini, tali per la loro gravità⁹⁹. La potestà punitiva deve essere più nettamente delimitata e definita dato che va protetto l'accusato, che è la parte debole all'interno del processo. Nello stesso processo non è dimenticata comunque la vittima, tutelata tramite l'applicazione della pena — qualora non intervenga la prescrizione —, nonché il rimborso economico¹⁰⁰. Con la decadenza della possibilità di agire contro un accusato, il fattore tempo nel diritto penale risulta comunque essere un giudice clemente e la prescrizione una norma a tutela non solo del reo, ma anche della Chiesa.

Oltre alle questioni fondamentali ancora da chiarire¹⁰¹ come l'interpretazione dei limiti della prescrizione, nel diritto canonico non si affronta il tema della rinunciabilità alla prescrizione dell'azione criminale. Questo è un problema concreto, in quanto possibilità non contemplata dalla giurisprudenza canonica, mentre l'accusato che si reputasse innocente deve avere la possibilità di ricevere una sentenza assolutoria. La rinunciabilità ha come presupposto la propria presunzione di innocenza, che fa da fondamento al potere di rinuncia come stabilito dalla «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» all'art. 6, n. 2¹⁰². Il problema è che l'accusato deve decidere se continuare o no un processo, correndo il rischio che si concluda con la condanna¹⁰³.

SARA PAGLIALUNGA

⁹⁹ Cf. D. CITO, «La prescrizione» (cf. nt. 18), 217.

¹⁰⁰ Secondo un'indagine a partire dai diritti umani di D.G. Astiguetta. Cf. D.G. ASTIGUETA, «Delitti imprescrittibili» (cf. nt. 4), 142.

¹⁰¹ Questioni alle quali si potrebbe provare a dare una risposta all'interno di una estesa ricerca dottorale sulla base dei suggerimenti del presente articolo.

¹⁰² Cf. S. PANAGIA, «Prescrizione» (cf. nt. 27), 659 e 668.

¹⁰³ Cf. P. BARTOLO, «Prescrizione del reato», in *Enciclopedia giuridica* (cf. nt. 32), 8.

Sommario

Questo articolo offre una prospettiva sintetica su discordanze, questioni terminologiche, ragioni e tempi riguardanti la prescrizione dell'azione criminale e dell'azione penale nel diritto canonico, a partire dalla giurisprudenza e dalle opinioni dei diversi autori a proposito. Data l'esiguità delle risorse bibliografiche, provocata dallo scarso interesse della dottrina in materia e dalle lacune legislative, non è in oggetto la soluzione a tutti i quesiti pratici e terminologici, che vengono presentati come ancora aperti.

Parole-chiave: prescrizione; azione criminale; azione penale; interruzione e sospensione del tempo; pene *latae sententiae*.

Summary

Prescription in penal canon law

Moving from the jurisprudence to the opinions of the various authors, this article offers a synthetic perspective of discrepancies, terminological issues, reasons and timing, regarding the prescription of the criminal action and penal action in Canon Law. By reason of the limited bibliographic resources — provoked by the scarce interest of the doctrine on the subject and by the legislative gaps —, the solution to all the practical and terminological issues presented is not to be found and several questions remain open yet.

Keywords: prescription; criminal action; penal action; interruption and suspension of time; penalty *latae sententiae*.